



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Roma, 7 marzo 2019

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

ALLA DIREZIONE GENERALE PERSONALE E RISORSE

ALLA COMMISSIONE INTERNA DELEGATA
AI TAVOLI TECNICI PER IL RIORDINO

ALLE OO.SS.

OGGETTO : TAVOLO PARITETICO - PROPOSTE OO.SS.

Trasmetto alle SS.VV. l'incarto allegato, inviato dalla Direzione Generale Personale e Risorse in data odierna, contenente l'insieme delle proposte avanzate dalle sigle sindacali in relazione alla materia del riordino della Polizia Penitenziaria.

Ferma restando la strategia complessiva e la visione di insieme che verrà data dal Capo del Dipartimento, riscontro l'opportunità che:

- 1) le proposte suggerite dalle OO.SS. possano costituire la base di lavoro, su cui avviare il confronto ai tavoli tecnici con i rappresentanti delle altre forze di polizia;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- 2) vengano fissati, in maniera periodica, incontri con le OO.SS., in occasione dei quali effettuare un adeguato ed aperto aggiornamento informativo sui punti e sulle questioni, emersi all'esito dei vari tavoli tecnici con le altre forze di polizia.

La presente nota viene inviata al Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, che potrà di volta in volta valutare l'opportunità di partecipare agli incontri di aggiornamento sui tavoli tecnici.

La medesima nota viene inviata altresì alla Direzione Generale Personale e Risorse per le opportune comunicazioni alle OO.SS..

Cordiali saluti

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Francesco Basentini





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Roma,



m_dg.GDAP.07/03/2019.0005478.ID

Al Signor Capo del Dipartimento
SEDE

e, p.c.

Al Signor Vice Capo del Dipartimento
S E D E

VISTO
7 MAR. 2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Francesco Basentini

OGGETTO: tavolo paritetico. Proposte della componente sindacale.

Come noto con Ordine di Servizio n. 46 del 10 luglio 2018 e successive integrazioni è stato istituito un tavolo tecnico paritetico coordinato dallo scrivente, composto da rappresentanti della Direzione Generale del Personale e rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria, per valutare ed elaborare proposte da utilizzare nell'ambito dei tavoli di lavoro Interforze ai fini dell'attuazione della Legge 132/2018 in materia di correttivi ai decreti legislativi sul riordino.

Con riferimento ai temi trattati in tale sede, la parte sindacale da ultimo ha sottoposto, per l'esame, il contributo unitario di cui all'allegato 1 in ordine al quale lo scrivente ritiene doveroso presentare le proprie osservazioni, nel dettaglio declinate nell'allegato 2.

In premessa si rendono necessarie alcune considerazioni.

Innanzitutto, alla luce dell'Ordine di Servizio 18 febbraio 2019, n. 1346, con il quale è stata istituita una struttura di staff in rappresentanza dell'Amministrazione per le attività concernenti la delega al Governo per la revisione dei ruoli del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa, ritengo concluso il compito demandato al tavolo paritetico; sarà pertanto mia cura convocare i componenti per comunicare il sopravvenuto superamento del prosieguo dei lavori.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Entrando nel merito dell'articolato proposto dalle OO.SS. segnalo l'esigenza non considerata, relativa all'istituzione di un ruolo tecnico dei medici e degli psicologi, istituzione fortemente auspicata dallo scrivente, anche in conformità delle sollecitazioni in tal senso avanzate in sede di parere dalle Commissioni Parlamentari riunite 1[^] e 4[^] all'atto dell'esame degli schemi di decreti legislativi in materia di revisione dei ruoli.

Ciò posto, in ordine al documento presentato dalla Parte sindacale, al di là del diverso grado di sostenibilità delle varie modifiche proposte, merita una approfondita disamina l'impostazione prospettata di rivisitazione del rapporto di gerarchia che, a parere di chi scrive, si ritiene debba permanere tra il personale della carriera dei funzionari del Corpo ed il Direttore di istituto penitenziario appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria in ragione della molteplicità delle varie professionalità che compongono unitariamente l'Amministrazione e fanno capo al Direttore dell'istituto.

Tale criticità potrà essere superata solamente se si raggiunge l'obiettivo dell'Amministrazione di una dirigenza unica che contempra il personale delle due categorie in regime di diritto pubblico.

Pertanto, nell'ottica di una crescita complessiva dell'Amministrazione, si rimettono, per le valutazioni della S.V., le osservazioni di cui all'allegato testo a fronte (allegato 2).

L'occasione è gradita per salutare cordialmente.

Pietro Buffa

Correttivi decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

Modifiche normative

Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, *Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*

Art. 5 (Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Vice commissario penitenziario; b) Commissario penitenziario; c) Commissario capo penitenziario; d) Commissario coordinatore penitenziario; e) Commissario coordinatore superiore; f) Primo dirigente; g) Dirigente superiore 	<p>1. la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Vice commissario penitenziario; b) Commissario penitenziario; c) Commissario capo penitenziario; d) Vice Questore aggiunto penitenziario; oppure (dirigente aggiunto); e) Vice Questore penitenziario; oppure (dirigente); f) Primo dirigente; g) Dirigente superiore h) Dirigente generale
<p>2. La dotazione organica della carriera dei funzionari è fissata nella tabella D allegata al presente decreto.</p>	<p>2. Identico</p>

Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria).

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. Il personale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali. Il predetto personale svolge altresì compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di direttore dei poligoni di tiro.</p>	<p>1. Identico</p>
<p>2. Al medesimo personale sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.</p>	<p>2. Al medesimo personale sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.</p>
	<p>2.bis Al dirigente generale, su proposta del Capo del Dipartimento e con decreto del Ministro della Giustizia, è attribuito l'incarico di direttore generale del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Al direttore generale sono attribuite tutte le funzioni afferenti alla direzione generale del personale e delle risorse, limitatamente al personale di polizia penitenziaria.</p>
<p>3. Il personale con qualifica di dirigente superiore svolge le funzioni di direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.</p>	<p>3. Al personale con la qualifica di dirigente superiore sono attribuite le funzioni di direttore di scuola di formazione, direttore della Scuola superiore dell'esecuzione penale, di direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, nonché alla gestione, all'organizzazione e alla formazione del personale medesimo, presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, dei centri di Giustizia Minorile e degli Uffici interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria. Possono essere destinati ad organismi interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo. I dirigenti superiori svolgono, altresì, le funzioni di comandante del N.I.C. (Nucleo investigativo centrale) direttore presso</p>

	<p>l'U.C.S.T., il S.A.D.A.V., il G.O.M., l'U.S.P.E.V. e presso gli uffici dei Provveditorati regionali che svolgono le attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, nonché, sempre presso i Provveditorati degli uffici che gestiscono il personale limitatamente a quello di Polizia penitenziaria. Svolge altresì funzioni di consulenza dei dirigenti generali, del Capo e del vice capo DAP.</p>
<p>4. Il personale con qualifica di primo dirigente svolge le funzioni di direttore dell'ufficio che svolge le attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 o di vice direttore di ufficio presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali nonché di direttore dell'area sicurezza degli istituti di particolare e maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi.</p>	<p>4. Al personale con qualifica di primo dirigente svolge sono attribuite le funzioni di vice direttore degli uffici, scuole e servizi cui sono preposti i dirigenti superiori di cui al comma 3, di direttore di ufficio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di comandante di reparto presso la scuola superiore dell'esecuzione penale, nonché di direttore dell'area sicurezza degli istituti situati nei capoluoghi di provincia e in quelli di particolare e maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di Comandante del reparto presso gli stessi. Svolge altresì le funzioni di comandante dei nuclei traduzioni e piantonamenti degli istituti che insistono nei capoluoghi di regione, nonché di quelli di particolare e maggiore complessità e rilevanza. Possono essere destinati ad organismi interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo. In assenza di dirigenti superiori possono svolgere le funzioni degli appartenenti alla qualifica superiore.</p>
<p>5. Al personale con qualifica di commissario coordinatore superiore è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi nonché di comandante di reparto presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di rilevanza superiore, di responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.</p>	<p>5. Al personale con qualifica di vice questore penitenziario o dirigente è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza e vice comandante dei reparti degli istituti nei quali svolgono le funzioni di direttore dell'area sicurezza e comandante di reparto i primi dirigenti, di direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi nonché di vice comandante di reparto presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale e di comandante di reparto presso le scuole di formazione. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di rilevanza superiore, di vice comandate dei nuclei traduzioni e piantonamenti di istituti cui sono preposti i primi dirigenti, di comandante di quelli di media e minore complessità e rilevanza, nonché</p>

	<p>di funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.</p> <p>Possono essere destinati ad organismi interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo</p> <p>In assenza di primi dirigenti possono svolgere le funzioni degli appartenenti alla qualifica superiore.</p>
<p>6. Al personale con qualifica di commissario coordinatore è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante della Scuola superiore dell'esecuzione penale, di vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza, di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.</p>	<p>6. Al personale con qualifica vice questore aggiunto penitenziario o dirigente aggiunto è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità, di vice comandante e vice coordinatore dei nuclei traduzione e piantonamento degli stessi, di vice direttore dell'area sicurezza e vice comandante di reparto degli istituti di media complessità e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria. assumendo le funzioni di comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante delle Scuole di formazione superiore dell'esecuzione penale, di vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza, di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.</p> <p>In assenza di vice questori penitenziari o dirigenti possono svolgere le funzioni dirigenziali degli appartenenti alla qualifica superiore.</p>
<p>7. Al personale con qualifica di commissario capo è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di maggiore e</p>	<p>7. Al personale con qualifica di commissario capo sono affidati gli incarichi di direttore di istituto di istruzione, direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di comandante di reparto presso dette strutture, di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture</p>

<p>media complessità e di responsabile di settore presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.</p>	<p>Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti cui sono preposti i vice questori penitenziari o dirigenti ed i vice questori aggiunti penitenziari e dirigenti aggiunti. funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di maggiore o media complessità e di responsabile di settore presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.</p>
<p>8. Al personale con qualifica di commissario è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale, svolge altresì funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità.</p>	<p>8. Al personale con qualifica di commissario o di vice commissario è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture nonché di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale, svolge altresì funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità.</p>
<p>9. Il personale con qualifica di vice commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza.</p>	<p>9. Soppresso</p>
<p>10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, istruzione e addestramento del personale; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento.</p>	<p>10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto, dirige l'area sicurezza, nel rispetto delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, dal quale dipende funzionalmente. Esercita tutti i poteri inerenti l'organizzazione dell'area medesima, anche emanando gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; impartisce gli ordini e le direttive riguardanti le attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, istruzione e addestramento del personale; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme,</p>

	<p>delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento. Autorizza gli Atti riguardanti le variazioni dei servizi e le assenze del personale di polizia penitenziaria.</p>
<p>11. Il predetto personale, in qualità di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale è preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.</p>	<p>11. Identico</p>

Art. 7, comma 1 (Accesso alla carriera dei funzionari).

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:</p> <p>a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale;</p> <p>b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale.</p>	<p>1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:</p> <p>a) nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale;</p> <p>b) nei limiti del 50 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale; di questi il 20 % è riservato agli ispettori superiori e sostituti commissari in possesso della laurea di primo livello,</p>

WWW.SAPPE.IT

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, *Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.*

Art. 23 (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.</p>	<p>1. Identico Agli Ispettori superiori e ai Sostituti Commissari è attribuita la qualifica di "Sostituto ufficiale di pubblica sicurezza". <u>(Proposta da ritenersi valida nel caso in cui venga attribuita la qualifica di Ufficiale di pubblica sicurezza ai funzionari).</u></p>
<p>2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonché specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'area sicurezza comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile; sono altresì attribuite funzioni di coordinamento di una o più unità operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonché la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività. Gli appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria.</p>	<p>2. Identico</p>
<p>3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto già specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi.</p>	<p>3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto già specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi. Negli istituti di minore complessità e rilevanza ove non sia assegnato un'appartenente alla carriera</p>

	<p>dei funzionari, agli ispettori superiori e ai sostituti commissari è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza e sono loro conferite funzioni di comandante di reparto. Agli stessi è altresì affidato l'incarico di comandante di reparto presso gli istituti di formazione.</p>
<p>4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi nell'ambito del coordinamento di una o più unità operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attività sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata.</p>	<p>4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi nell'ambito della direzione dell'area sicurezza o del coordinamento di una o più unità operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attività sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata.</p>
<p>5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p>	<p>5 Identico</p>

Art. 30 (Promozione alla qualifica di ispettore capo)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.	1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 30 bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.	1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. Per gli orchestrali il titolo di studio è quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.	2. Identico

Art. 30 ter (Promozione a sostituto commissario)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.	1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che ha maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.
2. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.	2. Identico

3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario è conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.	3. Identico
---	-------------

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, *Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.*

Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:</p> <p>a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;</p> <p>b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.</p>	<p>1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:</p> <p>a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;</p> <p>b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.</p> <p>b) nel limite del 30 % dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di</p>

	<p>assistente capo coordinatore, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;</p> <p>c) nel limite del restante 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.</p>
<p>2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale.</p>	<p>2. Identico</p>
<p>3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio.</p>	<p>3. Identico</p>
<p>4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione.</p>	<p>4. Identico</p>
<p>5. L'individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), le modalità del concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria</p>	<p>5. Identico</p>

Art. 44 del d. lgs. n. 95/2017 (Disposizioni transitorie e finali)

Introduzioni	Testo
Al comma 15 dell'art. 44 del d. lgs. n. 95/2017, dopo la lett. v) è inserita la lett. z)	I commissari coordinatori (vice questori aggiunti penitenziari o dirigenti aggiunti nella nuova denominazione), in servizio al primo luglio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di commissario coordinatore superiore (vice questori aggiunti penitenziari o dirigenti aggiunti nella nuova denominazione), mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di commissario coordinatore e coordinatore superiore prevista dalla tabella D allegata al decreto legislativo 146/2000 e successive modifiche. Gli stessi sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo di provenienza
Dopo il comma 17 dell'art. 44 del d. lgs. n. 95/2017 è inserito il comma 17 bis	17 bis). Agli appartenenti al ruolo degli ispettori con qualifica, alla data del 1° ottobre 2017, di "ispettore superiore", è attribuita la qualifica di "sostituto commissario" in assenza dei motivi ostativi previsti dall'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Dopo il comma 20 dell'art. 44 del d. lgs. n. 95/2017 è inserito il comma 20-bis	Gli ispettori superiori vincitori di concorso ex art. 30 bis, d. lgs. n. 443/1992 (ante riordino), tali alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 95/2017, sono nominati "sostituti commissari". Gli stessi conservano, ai fini dell'avanzamento alla nomina di "sostituto commissario coordinatore" l'anzianità maturata nella qualifica precedente.
Dopo il comma 20 dell'art 44 del d.lgs. n.95/2017 è inserito il comma 20-ter	Ai 23 Ispettori Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria vincitori del concorso interno per titoli di servizio ed esame indetto con P.D.G. 04/12/2003 è ricostruita la carriera. Ai partecipanti al medesimo concorso ed esclusi, dopo averlo superato, con decreto del 22/11/2005 del Direttore Generale del Personale e della formazione, per mancanza del requisito previsto dall'art. 2, comma 1 lettera a) del bando di concorso, è ridotta di 2 anni la permanenza nell'attuale qualifica, ai fini dell'avanzamento alla successiva.
Dopo il comma 20 dell'art. 44 del d.lgs. 95/2017 è inserito il comma 20 - quater	A tutti i partecipanti ai concorsi (interni ed esterni) per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria la cui procedura concorsuale abbia ecceduto i tempi previsti dal D.M. 20 novembre 1995, n. 540 è ricostruita la carriera anticipandone la decorrenza giuridica, in modo da allinearla ai tempi ivi previsti, tenuto conto ai fini del calcolo, anche dei prescritti tempi di formazione iniziale.
	Anticipazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio 2000 dei vincitori del concorso per 1048 sovrintendenti bandito sulla G.U. n. 12 dell'11.02.2000
Modifica all'articolo 44, comma 15,	Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i cinque anni

lettera b) va aggiunto:	maturati nella qualifica ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di sovrintendente.
Modifica all'articolo 44, comma 15, lettera c) Va aggiunto:	Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i 10 anni maturata nel ruolo ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di sovrintendente capo.
Abrogazione di norme	L'Art. 13 – Quinquies è abrogato

Ulteriori modifiche normative

Art 9. Legge 15 dicembre 1990, n° 395	<p>L'articolo 9, comma 1, della Legge 395/90 è così modificato:</p> <p>“Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione funzionale nei confronti di:</p> <p>a), b), c), d), e), f) Invariati.</p> <p>g) Abrogata</p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria dipende gerarchicamente dai superiori gerarchici.</p>
---------------------------------------	--

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82</p> <p>Art. 7 Subordinazione gerarchica e funzionale</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione è gerarchicamente subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui è addetto.</p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.</p>	<p>L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 è così modificato:</p> <p>Art. 7 Subordinazione gerarchica e funzionale</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione è gerarchicamente funzionalmente subordinato ai dirigenti penitenziari rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui è addetto.</p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.</p>
<p>Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230</p> <p>Art. 2 (Sicurezza e rispetto delle regole)</p> <p>1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la</p>	<p>Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230</p> <p>Art. 2 (Sicurezza e rispetto delle regole)</p> <p>1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli</p>

<p>condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.</p> <p>2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti.</p>	<p>internati. Il direttore dell'istituto dell'Area Sicurezza, comandante di reparto, assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale del Corpo di polizia penitenziario secondo le rispettive competenze, nel rispetto dei piani di sicurezza e dei livelli massimi e minimi di sicurezza, concordati con il direttore dell'istituto.</p> <p>2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti.</p>
<p>Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443</p> <p>Art. 2 (Gerarchia)</p> <p>1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del Copro di polizia penitenziaria è determinata come segue: ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.</p> <p>2. Nell'ambito dello Stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.</p> <p>3. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito".</p>	<p>Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443</p> <p>Art. 2 (Gerarchia)</p> <p>1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del Copro di polizia penitenziaria è determinata come segue: funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.</p> <p>2. Identico</p> <p>3. identico</p>
<p>Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95</p> <p>Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.</p>	<p>Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95</p> <p>Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.</p>

<p>Art. 43 Norme di raccordo</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorita' dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti.</p> <p>2. Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria in qualita' di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilita' relative al settore di competenza.</p> <p>3. L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.</p>	<p>Art. 43 Norme di raccordo</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorita' dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti.</p> <p>2. Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria in qualita' di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilita' relative al settore di competenza.</p> <p>3. L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.</p>
---	--

TABELLA D (Art. 5 comma 2)**DOTAZIONE ORGANICA CARRIERA DEI FUNZIONARI DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA**

TESTO ATTUALE		PROPOSTA DI MODIFICA	
		Dirigente generale	1
Dirigente superiore	5	Dirigente superiore	da stabilire
Primo dirigente	96	Primo dirigente	da stabilire
Commissario coordinatore superiore, commissario coordinatore	299	(Dirigente e dirigente aggiunto)	da stabilire
Commissario capo, commissario, vice commissario	315	(Commissario capo, commissario e vice commissario)	da stabilire
Totale	715	Totale	da stabilire

La rimodulazione delle dotazioni organiche per singola qualifica avverrà nel rispetto dei compiti e delle funzioni indicate per ognuna di esse, a partire da dirigente superiore; il tutto avverrà ad invarianza di spesa, riducendo le attuali dotazioni organiche per singola qualifica, a partire da commissario coordinatore e coordinatore superiore.

RUOLI TECNICI

DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2010, n. 162

Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85

Art. 1 (Istituzione dei ruoli)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. Per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria:</p> <p>a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;</p> <p>b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;</p> <p>c) ruolo degli ispettori tecnici;</p> <p>d) ruoli dei funzionari tecnici.</p> <p>Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I.</p>	<p>1. Per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, nonché per le esigenze tecnico operative di polizia penitenziaria e in generale per il supporto del Ministero della Giustizia sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici e la seguente carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica:</p> <p>a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;</p> <p>b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;</p> <p>c) ruolo degli ispettori tecnici;</p> <p>d) carriera ruoli dei funzionari tecnici.</p> <p>Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I.</p>

Art. 11 (Nomina a vice sovrintendente tecnico)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>1. La nomina alla qualifica iniziale del ((ruolo dei sovrintendenti)) tecnici si consegue:</p> <p>a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di</p>	<p>1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici si consegue:</p> <p>a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di</p>

<p>durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ((ruolo degli agenti e assistenti)) tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico;</p> <p>b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ((ruolo degli agenti e assistenti)) tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. I vincitori del concorso sono nominati allievi ((vice sovrintendenti)) tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati ((vice sovrintendenti)) tecnici in prova.</p>	<p>durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico;</p> <p>b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ((ruolo degli agenti e assistenti)) tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. I vincitori del concorso sono nominati allievi ((vice sovrintendenti)) tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati ((vice sovrintendenti)) tecnici in prova.</p> <p><i>* Per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici è richiesto il possesso di un titolo di studio di scuola secondaria e non è prevista la distinzione in profili professionali.</i></p>
<p>2. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti</p>	<p>2. Identico</p>

nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.	
3. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.	3. Identico
4. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a ((vice sovrintendente)) tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalità di cui al comma 3.	4. Identico
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a ((vice sovrintendente)) con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.	5. Identico

Art. 17 (Accesso ai ruoli degli ispettori tecnici)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ((ruoli degli ispettori)) tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.	<p>1. La nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico si consegue:</p> <p>a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;</p> <p>b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami.</p>
	<p>2. Posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.</p> <p><i>(Previsto anche per gli omologhi della Polizia di Stato)</i></p>

Art. 18 (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 17 possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre.	1. Identico
2. Al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purchè in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.	2. Identico

Art. 18 Bis (Concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
	1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed è riservato al personale della Polizia penitenziaria in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici.
	2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale.

	3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
	4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
	5. Con decreto del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali è indetto il concorso.
	6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine di graduatorie dell'esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Art. 24 (Ruolo dei commissari tecnici Articolazione della carriera dei funzionari tecnici)

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue: a) ruolo dei biologi; b) ruolo degli informatici.	1. La carriera dei funzionari tecnici, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue: a) ruolo dei biologi; b) ruolo degli informatici;
2. I ruoli tecnici di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95; b) commissario tecnico, limitatamente alla	2. La carriera dei funzionari tecnici è articolata nelle seguenti qualifiche: a) direttore tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; b) commissario tecnico capo;

frequenza del corso di formazione; c) commissario tecnico capo; d) direttore tecnico coordinatore; d-bis) direttore tecnico superiore.	e) commissario tecnico coordinatore; d) direttore tecnico coordinatore superiore; e) primo dirigente tecnico; f) dirigente superiore tecnico.
3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A.	3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A.

Art. 25 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici)

1. Il personale appartenente ai ((ruoli dei funzionari tecnici)) svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.	1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione Penitenziaria implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle attribuite al Corpo di polizia penitenziaria dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta anche la direzione di laboratori scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
2. L'attività comporta preposizione a servizi e laboratori, scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.	2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici svolgono, in relazione alla diversa professionalità, attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sotto ordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Il medesimo personale svolge, altresì, compiti di istruzione del personale dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione alla professionalità posseduta.
3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate e dal lavoro direttamente svolto dallo stesso.	3. Al personale dalla qualifica di direttori tecnici coordinatore, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati

	conseguiti, e può essere conferito l'incarico di vice direttore di uffici a carattere tecnico o tecnico-scientifico dell'amministrazione penitenziaria.
4. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di primo dirigente tecnico, può assumere la direzione di uffici a carattere tecnico o tecnico-scientifico dell'amministrazione penitenziaria.	4. Il personale con la qualifica di Primo dirigente tecnico assume, con Provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, la responsabilità degli Uffici di Polizia penitenziaria a carattere scientifico, tecnico – logistico e tecnico – operativo individuati con Decreto del Ministro della Giustizia. I suddetti Uffici possono essere diretti, in sede vacante, e con Provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, da personale appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria a partire dalla qualifica di Primo dirigente.

Art. 30 (Promozione a direttore tecnico coordinatore)

La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di <i>((commissario tecnico capo))</i> che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica.	La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale con la qualifica di <i>((commissario tecnico capo))</i> che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica.
--	--

RUOLI TECNICI

TABELLA A

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Dirigente Superiore 0	Dirigente Superiore 1
Primo Dirigente 0	Primo Dirigente 1
Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso, Direttore capo tecnico, Direttore coordinatore tecnico, Direttore coordinatore superiore tecnico.	L'introduzione dei dirigenti di cui sopra potrebbe comportare una rimodulazione delle qualifiche inferiori, qualora dovesse avvenire ad invarianza di spesa.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI/DIRIGENTI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA



<p>Dirigente Generale</p>		<p>E' attribuito incarico di direttore generale del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Al direttore generale sono attribuite tutte le funzioni afferenti alla direzione generale del personale e delle risorse, limitatamente al personale di polizia penitenziaria.</p>							
<p>Dirigente Superiore</p>		<table border="1"> <tr> <td>Direttore di scuola di formazione.</td> </tr> <tr> <td>Direttore della Scuola superiore dell'esecuzione penale.</td> </tr> <tr> <td>Direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria.</td> </tr> <tr> <td>Gestione, organizzazione e formazione del personale del Corpo, presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, dei centri di Giustizia Minorile e degli Uffici interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.</td> </tr> <tr> <td>Possono essere destinati ad organismi interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo</td> </tr> <tr> <td>Svolge le funzioni di comandante del N.I.C. (Nucleo investigativo centrale) direttore presso l'U.C.S.T., il S.A.D.A.V., il G.O.M., l'U.S.P.E.V. e presso gli uffici dei Provveditorati regionali che svolgono le attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, nonché, sempre presso i Provveditorati degli uffici che gestiscono il personale limitatamente a quello di Polizia penitenziaria.</td> </tr> <tr> <td>Svolge altresì funzioni di consulenza dei dirigenti generali, del Capo e del vice capo DAP.</td> </tr> </table>	Direttore di scuola di formazione.	Direttore della Scuola superiore dell'esecuzione penale.	Direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria.	Gestione, organizzazione e formazione del personale del Corpo, presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, dei centri di Giustizia Minorile e degli Uffici interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.	Possono essere destinati ad organismi interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo	Svolge le funzioni di comandante del N.I.C. (Nucleo investigativo centrale) direttore presso l'U.C.S.T., il S.A.D.A.V., il G.O.M., l'U.S.P.E.V. e presso gli uffici dei Provveditorati regionali che svolgono le attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, nonché, sempre presso i Provveditorati degli uffici che gestiscono il personale limitatamente a quello di Polizia penitenziaria.	Svolge altresì funzioni di consulenza dei dirigenti generali, del Capo e del vice capo DAP.
Direttore di scuola di formazione.									
Direttore della Scuola superiore dell'esecuzione penale.									
Direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria.									
Gestione, organizzazione e formazione del personale del Corpo, presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, dei centri di Giustizia Minorile e degli Uffici interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.									
Possono essere destinati ad organismi interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo									
Svolge le funzioni di comandante del N.I.C. (Nucleo investigativo centrale) direttore presso l'U.C.S.T., il S.A.D.A.V., il G.O.M., l'U.S.P.E.V. e presso gli uffici dei Provveditorati regionali che svolgono le attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, nonché, sempre presso i Provveditorati degli uffici che gestiscono il personale limitatamente a quello di Polizia penitenziaria.									
Svolge altresì funzioni di consulenza dei dirigenti generali, del Capo e del vice capo DAP.									

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI/DIRIGENTI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA






Primo Dirigente		Funzioni di vice direttore degli uffici, scuole e servizi cui sono preposti i dirigenti superiori.
		Direttore di ufficio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
		Comandante di reparto presso la scuola superiore dell'esecuzione penale.
		Direttore dell'area sicurezza degli istituti situati nei capoluoghi di provincia e in quelli di particolare e maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di Comandante del reparto presso gli stessi.
		Funzioni di comandante dei nuclei traduzioni e piantonamenti degli istituti che insistono nei capoluoghi di regione, nonché di quelli di particolare e maggiore complessità e rilevanza.
		Possono essere destinati ad organismi Interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo. In assenza di dirigenti superiori possono svolgere le funzioni degli appartenenti alla qualifica superiore.
Vice Questore penitenziario o Dirigente		Vice direttore dell'area sicurezza e vice comandante dei reparti degli istituti nei quali svolgono le funzioni di direttore dell'area sicurezza e comandante di reparto i primi dirigenti.
		Direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi.
		Vice comandante di reparto presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale.
		Comandante di reparto presso le scuole di formazione.
		Vice comandate dei nuclei traduzioni e piantonamenti di istituti cui sono preposti i primi dirigenti.
		Comandante dei nuclei traduzioni e piantonamenti di media e minore complessità e rilevanza.
		Funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.
		Possono essere destinati ad organismi interforze per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo. In assenza di primi dirigenti possono svolgere le funzioni degli appartenenti alla qualifica superiore.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI/DIRIGENTI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

<p>Vice Questore aggiunto penitenziario o Dirigente aggiunto</p>		Direttore dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità.
		Vice comandante e vice coordinatore dei nuclei traduzione e piantonamento degli stessi.
		Vice direttore dell'area sicurezza e vice comandante di reparto degli istituti di media complessità e rilevanza.
		Vice comandante di reparto delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria.
		Vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza.
		Vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti.
		Funzionario responsabile di unità organizzativa presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna. In assenza di vice questori penitenziari o dirigenti possono svolgere le funzioni dirigenziali degli appartenenti alla qualifica superiore.
<p>Commissario Capo</p>		Direttore di istituto di istruzione.
		Direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di comandante di reparto presso dette strutture.
		Vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza.
		Vice direttore delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture
		Vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti cui sono preposti i vice questori penitenziari o dirigenti ed i vice questori aggiunti penitenziari e dirigenti aggiunti.
Responsabile di settore presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.		
<p>Commissario e Vice Commissario</p>		Direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di comandante di reparto presso le suddette strutture.
		Vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture.

TAVOLO PARITETICO

PROPOSTE	OSSERVAZIONI
Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146	
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <ol style="list-style-type: none">1) Modifica denominazione qualifica commissario coordinatore penitenziario in vice questore aggiunto penitenziario oppure dirigente aggiunto.2) Modifica denominazione qualifica commissario coordinatore superiore in vice questore penitenziario oppure dirigente.3) Introduzione qualifica di dirigente generale.	<p>1) e 2) : La modifica delle denominazioni è un problema molto sentito dai funzionari del Corpo. Sul punto è da dire che la sostituzione nominativa delle qualifiche di commissario coordinatore penitenziario e commissario coordinatore superiore con vice questore aggiunto penitenziario e vice questore penitenziario è stata a più riprese contrastata dalla Polizia di Stato, che si è sempre opposta. Nei correttivi al riordino , in alternativa, era stata proposta dall'Amministrazione la modifica della denominazione delle due qualifiche rispettivamente in dirigente aggiunto e dirigente. Tale soluzione non è stata avallata dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per ragioni semiologiche varie. Qualora continuino a sussistere le predette difficoltà si potrebbe esaminare la possibilità di ulteriori alternative.</p> <p>3) Già nei lavori preparatori che hanno portato all'emanazione del decreto legislativo 126/2018 era stata avanzata e sostenuta la proposta di prevedere la qualifica di dirigente generale del Corpo. Tale proposta, unitamente alla richiesta di aumento della dotazione organica delle omologhe qualifiche dell'Arma dei Carabinieri e/o della Guardia di Finanza è stata rinviata al nuovo correttivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <ol style="list-style-type: none">1) Attribuzione della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al	<p>1) L'attribuzione al personale della carriera dei funzionari della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza, in luogo della qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza è stata più volte affrontata anche nel precedente correttivo al</p>

<p>personale della carriera dei funzionari.</p> <p>2) Modifica delle funzioni delle varie qualifiche del personale della carriera dei funzionari del Corpo.</p> <p>3) Individuazione delle funzioni della nuova figura del dirigente generale del Corpo.</p>	<p>riordino, trovando sempre ostacolo nella Polizia di Stato e nell'Arma dei Carabinieri. Si tratta di un problema molto sentito che necessita, per la soluzione, di un forte intervento politico da parte del Ministro della Giustizia.</p> <p>2) Si condivide che talune funzioni del personale dirigenziale del Corpo debbano essere riviste. Si ritiene ad esempio che la direzione della Scuola superiore dell'esecuzione penale, ancorché si occupi della formazione di tutto il personale dell'Amministrazione, possa essere affidata al dirigente generale del Corpo. Le nuove funzioni debbano essere riviste nell'ambito di una valutazione complessiva generale. Parimenti, allo stato va attentamente esaminata e valutata la proposta di modifica del comma 10 dell'articolo 6 ove viene declinato il principio di dipendenza funzionale in luogo di quello gerarchico nei confronti dei direttori di istituto dirigenti penitenziari.</p> <p>3) Ritenendo auspicabile l'introduzione della qualifica di dirigente generale del Corpo, sembrano declinate in maniera superficiale e non organica le funzioni individuate nel comma 2bis dell'articolo 6, relative alla direzione generale del personale e delle risorse.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Modifica delle aliquote per l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo mediante concorso esterno ed interno.</p>	<p>In ordine alla possibilità di presentare la proposta di sostituire alle attuali aliquote (70% per il concorso esterno e 30% per il concorso interno) con la previsione del 50% per ciascuno, deve rammentarsi che nell'ambito dei correttivi che hanno portato all'approvazione del dlgs 126/2018 la proposta del Dipartimento, supportata dall'Ufficio Legislativo e non ostacolata da nessuna delle altre Amministrazioni interessate al riordino, di modificare le aliquote 70/30 % con 60/40% ha trovato invalicabile opposizione nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL.</p>

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, 443

<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>1) Attribuzione della qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, anziché di agente di pubblica sicurezza.</p> <p>2) In mancanza di funzionari del Corpo, attribuzione delle funzioni di comandante di reparto negli istituti di minore complessità, nonché di comandante degli istituti di formazione.</p>	<p>1) La previsione dell'attribuzione della qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, anziché di agente di pubblica sicurezza, per gli ispettori superiori ed i sostituti commissari è connessa alla eventuale previsione dell'attribuzione della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza per i funzionari del Corpo, che, in passato ha trovato ostacolo nei CC e nella PS, l'intervento pertanto necessita di un forte intervento politico.</p> <p>2) La previsione dell'attribuzione di funzioni di carattere dirigenziale nel nuovo assetto introdotto con il dlgs 95/2017 non sembra coerente con l'impianto normativo e potrebbe dare luogo ad una serie di rivendicazioni salariali con conseguente contenzioso. L'attribuzione di tali funzioni può essere autorizzata in via temporanea solo in caso di assenza o impedimento del comandante.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p>Modifica dell'anzianità per accedere alla promozione alla qualifica di ispettore capo</p>	<p>La previsione della modifica dell'anzianità per accedere alla promozione alla qualifica di ispettore capo da sette a cinque anni non trova ostacolo. Essa tuttavia, al fine di assicurare il principio di equiordinazione ed omogeneizzazione delle carriere, deve essere valutata nel complesso con le altre Forze di Polizia e FF.AA. avuto riguardo alle risorse disponibili ed alle valutazioni del M.E.F.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 bis</p> <p>Modifica dell'anzianità per accedere alla promozione alla qualifica di ispettore superiore</p>	<p>La previsione della modifica dell'anzianità per accedere alla promozione alla qualifica di ispettore superiore da nove a cinque anni sembra eccessiva. Comunque tale proposta deve essere valutata con le altre Forze di Polizia in ossequio al principio di equiordinazione ed omogeneizzazione delle carriere e con il M.E.F. avuto riguardo alle risorse disponibili. La eventuale riduzione dei tempi deve essere in linea con lo sviluppo di carriera del ruolo degli ispettori delineato nel complesso.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 30 ter</p> <p>Modifica dell'anzianità per accedere alla promozione alla qualifica di sostituto commissario.</p>	<p>Anche la previsione della modifica dell'anzianità per accedere alla promozione alla qualifica di sostituto commissario da otto a cinque anni sembra eccessiva per le medesime ragioni di cui all'articolo 30 bis.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>Modifica delle modalità di accesso al ruolo dei sovrintendenti.</p>	<p>La modifica delle modalità di accesso al ruolo dei sovrintendenti, ed in particolare l'introduzione della possibilità di promozione a ruolo aperto con la previsione di una specifica aliquota nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, così come formulata è una contraddizione in termini. L'indicazione del passaggio a ruolo aperto non si può assolutamente conciliare con la previsione che tale promozione avvenga entro limiti prestabiliti ed avuto riguardo ad una specifica dotazione organica, limitata, del ruolo superiore. Il ruolo aperto non presuppone alcuna limitazione di posti disponibili. La proposta della introduzione di una ulteriore aliquota (tre e non più due) va corretta con l'espunzione della previsione del "ruolo aperto" .</p>
<p>Decreto legislativo 29 maggio 2017 <i>Introduzione all'articolo 44 di vari commi e/o lettere</i></p>	
<p style="text-align: center;">Introduzione della lett. z al comma 15</p> <p>Previsione di scrutinio per la promozione alla qualifica superiore dei commissari coordinatori penitenziari con una anzianità complessiva di 13 anni nel ruolo</p>	<p>Nel tavolo tecnico presieduto dallo scrivente l'introduzione della previsione contemplava per il personale proveniente dall'ex ruolo speciale il possesso di una anzianità complessiva superiore a 13 anni di servizio cioè 15 anni. Ciò eviterebbe eventuali contenziosi. Peraltro si segnala che sulla mancata previsione della lettera z nel d.lgs 95/2017 per il Corpo di polizia penitenziaria taluni Commissari dell'ex ruolo direttivo speciale hanno proposto ricorso al TAR, ricorsi tuttora pendenti.</p>

<p style="text-align: center;">Introduzione dei commi 17 bis e 20 bis</p> <p>Previsione della nomina alla qualifica di sostituto commissario di una determinata tipologia di ispettori superiori, con modalità semplificate.</p>	<p>Si esprimono perplessità sulla possibilità di proporre una norma che rechi la previsione della nomina alla qualifica di sostituto commissario degli ispettori superiori che si trovino in determinate condizioni (isp. sup alla data del primo ottobre 2017 – comma 17 bis; isp sup nominati tali con parte delle modalità di promozione vigenti ante riordino), indipendentemente dal riferimento ad alcuna, seppur minima anzianità nella qualifica inferiore, con modalità praticamente automatiche ed indiscriminatamente senza cioè alcun riferimento all’essere o meno attualmente in servizio (la norma, come scritta, si applicherebbe anche al personale non più in servizio alla data dell’eventuale emanazione). Tale disposizione, sicuramente auspicata dal personale, deve superare l’ostacolo del M.E.F. e della Funzione Pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Introduzione del comma 20 ter</p> <p>Ricostruzione della carriera di n. 23 unità di polizia penitenziaria che hanno superato le prove di uno specifico concorso interno pubblicato nel B.U. n. 5/2004</p>	<p>Si tratta di una particolare situazione - che potrà trovare soluzione nel nuovo correttivo - riferita a poche unità di personale, individuate tra quelle già destinatarie dell’art. 44, comma 20. Per la risoluzione della questione, che trae origine da situazioni pregresse datate nel tempo, occorre un forte impegno politico ed una formulazione della norma più adeguata rispetto a quella proposta.</p>
<p style="text-align: center;">Introduzione del comma 20 quater</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Retrodatazione e ricostruzione della carriera per i vincitori dei concorsi per la nomina a vice ispettore 2) Anticipazione decorrenza per vincitori dei concorsi per la nomina a vice sovrintendente. 	<p>1) La disposizione, peraltro indefinita e generica nella individuazione della data di retrodatazione, ancorché fortemente richiesta dagli interessati contrasta con il principio di equiordinazione delle carriere. Il problema si riferisce al ritardo nella conclusione di due concorsi. In ordine al concorso esterno per vice ispettore è anche da segnalare che molti sono stati i ricorsi, in parte non definitivamente conclusi, per ottenere la retrodatazione della nomina e/o il risarcimento del danno con soccombenza dei ricorrenti; inoltre gli emendamenti specifici presentati, nell’ambito di varie iniziative di legge, per la retrodatazione della nomina degli interessati non hanno avuto corso. Per quanto riguarda il concorso interno, è in fase di conclusione il corso di formazione ed a breve, allorquando si concluderanno gli esami di fine corso, gli allievi conseguiranno</p>

	<p>la nomina alla qualifica di vice ispettore. Si potrebbe ipotizzare la retrodatazione della nomina alla data di inizio del corso di formazione.</p> <p>2) La retrodatazione richiesta contrasta con i principi di equiordinazione delle carriere. La questione sottostante, complessa e tecnica, è risalente nel tempo e più volte sono stati chiariti la ratio e l'ambito di applicazione del comma 21 dell'art. 44 del dlgs 95/2017 in relazione al quale si è proceduto al riallineamento dei destinatari, nel rispetto del citato principio di equiordinazione.</p>
<p>Modifica comma 15, lettere b) e c) Disposizioni che prevedono l'applicazione retroattiva delle nuove anzianità introdotte a regime con il dlgs 95/2017.</p>	<p>In ordine alla previsione di disposizioni che prevedono l'applicazione retroattiva delle nuove anzianità introdotte a regime con il dlgs 95/2017 ai fini delle promozioni alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, è da segnalare la necessità di un confronto con il MEF, generalmente contrario a disposizioni di tale tenore. In ogni caso, per il principio di equiordinazione tali disposizioni devono essere discusse in sede tecnica Interforze perché devono trovare il favore delle altre Amministrazioni relativamente all'omologo personale.</p>
<p>Ulteriori modifiche normative che investono la legge 15 dicembre 1990, n. 395, il DPR 15 febbraio 1999, n. 82, il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il DPR 30 giugno 2000 ed il dlgs 95/2017</p>	
<p>Modifiche dell'art 9 legge 395/1990, art. 7 DPR 82/1999, art. 2 DPR 230/2000 e dlgs 443/1992 e art. 43 dlgs 95/2017</p>	<p>Le modifiche proposte, unitamente alla modifica precedentemente trattata dell'art. 6 del dlgs 146/2000, prevedono la soppressione del vincolo gerarchico con i direttori appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria. Si ritiene che la rivisitazione del rapporto gerarchico meriti una approfondita disamina.</p>

Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

<p>Art. 1 Modifica funzioni con introduzione di ulteriori compiti</p>	<p>La possibilità di modificare le funzioni del personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria deve essere attentamente valutata in termini di compatibilità con la legge delega in relazione alla quale tali ruoli sono stati istituiti (e cioè esclusivamente per le attività del laboratorio centrale per la banca nazionale del DNA)</p>
<p>Art. 11 Modifica alle disposizioni per la nomina dei vice sovrintendenti tecnici</p>	<p>La modifica proposta relativamente alle modalità per la nomina dei vice sovrintendenti tecnici è prettamente formale adeguandosi correttamente il testo alla circostanza che per il ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti tecnici non esiste distinzione di profili, diversamente, invece che per il ruolo degli ispettori e direttori, suddivisi in biologi ed informatici</p>
<p>Art. 17 ed introduzione art. 18 bis Modifica modalità di accesso ai ruoli degli ispettori tecnici e relativa disciplina</p>	<p>Le modifiche proposte di fatto prevedono l'introduzione del concorso interno per l'accesso al ruolo tecnico degli ispettori biologi ed informatici, per una aliquota definita, in luogo dell'attuale previsione del solo concorso pubblico. La possibilità di una tale previsione dipende dalle valutazioni politiche eventualmente diverse da quelle precedentemente sottostanti all'attuale normativa. Con l'introduzione del comma 18 bis si delinea la disciplina del concorso interno.</p>
<p>Modifica Art. 24, art. 25 e 30 e tabella dotazione organica 1) art. 24 - Modifica denominazione del ruolo dei funzionari tecnici e delle qualifiche superiori con introduzione dello sviluppo fino alla posizione di dirigente superiore.</p>	<p>Le modifiche proposte sostanzialmente introducono ulteriori due qualifiche allo sviluppo della carriera dei funzionari tecnici biologi ed informatici, con previsione, in tabella delle consistenze di organico, declinandone le funzioni anche con riferimento all'indicazione di uffici e reparti e la direzione di</p>

2) art. 25 - Modifica delle funzioni dei funzionari tecnici.

3) Art. 30 – Modifica disposizioni per promozione a direttore tecnico coordinatore

laboratori scientifici e didattici. Invero vi è da osservare che esiste un solo laboratorio e che la direzione dello stesso è attualmente affidata al personale della carriera dirigenziale penitenziaria. Si rileva che a fronte dell'introduzione di due qualifiche dirigenziali non è stata declinata la disciplina per l'accesso alle stesse.

WWW.SAPPE.IT

Sintesi delle proposte emerse nell'ambito del tavolo di confronto paritetico del 18 settembre 2018

All. u. 3

Carriera dei funzionari

Ricostruzione della carriera nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di Polizia e dei connessi trattamenti economici;

Valutazione della possibilità di retrodatare giuridicamente ed economicamente l'avanzamento alla qualifica di Commissario Coordinatore del personale dell'ex ruolo direttivo speciale in possesso di un'anzianità nel ruolo superiore a 13 anni, ferma restando la necessità di non scavalcare il personale dell'ex ruolo direttivo ordinario nominato Commissario Coordinatore, ai sensi del D. Lgs. 95/2017, con decorrenza giuridica 1 luglio 2013 ed economica 1 luglio 2015;

Possibile superamento del vincolo della dipendenza gerarchica del personale appartenente alla carriera dei funzionari dal personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ferma restando la dipendenza funzionale;

Rimodulazione della dotazione organica della carriera dei funzionari;

Incremento del numero dei posti relativi alla qualifica di dirigente superiore;

Previsione della dirigenza generale del Corpo anche ai fini di uniformare lo sviluppo di carriera a quello della Polizia di Stato;

Istituzione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia Penitenziaria (ruolo medici e psicologi);

Revisione e rimodulazione delle funzioni finalizzate alla valorizzazione del personale;

Individuazione di nuove denominazioni in sostituzione delle attuali qualifiche di Commissario Coordinatore e Commissario Coordinatore Superiore;

Previsione dell'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

11 dicembre 2018

Ruolo degli ispettori a sviluppo direttivo

Valorizzazione delle funzioni;

Riduzione di due anni nella qualifica di ispettore per l'avanzamento alla qualifica superiore;

Eventuale riconoscimento economico, quale misura compensativa, per il personale del ruolo degli ispettori che, promosso nel lasso temporale 01 gennaio - 30 settembre 2017, ha usufruito solo in parte degli automatismi di carriera previsti nel decreto legislativo 95/2017;

Valutazione della possibilità di ricostruzione della carriera per i vincitori del concorso del 2003;

Valutazione della possibilità di retrodatare la nomina per i vincitori dei concorsi del 2008;

103 e del

11 dicembre 2018

Ruoli non direttivi

Unificazione del ruolo agenti – assistenti e del ruolo sovrintendenti per favorire una carriera aperta che valorizzi concretamente, anche attraverso la valutazione di titoli professionali e di studio, la complessità dei compiti istituzionali attribuiti dalle norme al personale;

Rivisitazione delle procedure di avanzamento e riduzione dei tempi per la progressione alla qualifica superiore;

Eventuale ricostruzione giuridica della carriera del personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore del concorso dell'11 febbraio 2000;

Ampliamento e valorizzazione delle funzioni;

Previsione di misure finalizzate a superare la sperequazione verificatasi nei confronti dei vice sovrintendenti - nominati in data anteriore all'entrata in vigore dal 01 ottobre 2017 del nuovo sistema parametrico - rispetto ai vice sovrintendenti che hanno conseguito la qualifica in data successiva;

Eventuale riconoscimento economico, quale misura compensativa, per il personale del ruolo agenti/assistenti e sovrintendenti che - promosso nel lasso temporale 01 gennaio – 30 settembre 2017 - ha usufruito solo in parte degli automatismi di carriera previsti nel decreto legislativo 95/2017;

11 dicembre 2018



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Il tavolo paritetico sente il bisogno di definire con esattezza finalità, metodo ed effetti del confronto posto in essere dalla sua costituzione e per il futuro:

- Finalità del tavolo è di produrre un documento condiviso che sia traccia per le parti da utilizzare nell'ambito delle trattative che verranno svolte ai fini dell'attuazione della L.132/18 in materia di correttivi ai decreti legislativi sul riordino;
- Il documento nelle parti approvate in maniera unitaria impegna le parti (Amministrazione e Organizzazioni Sindacali);
- Nelle parti condivise ma non approvate in maniera unitaria riportano le posizioni e rappresentano materiale di lavoro per le trattative sui tavoli tecnici e strategici interforze;
- I documenti del tavolo, redatti su carta di Stato, saranno di volta in volta sottoscritti;
- Le parti si impegnano a fare in modo che eventuali ripensamenti o integrazioni sui contenuti vengano comunicati e trattati esclusivamente nell'ambito dei lavori del tavolo;

Esce 21/01/2019

I componenti:

x 12 componenti
presenza

SADP
OSAPP
VILTA FT
FNS CIS
ISPP
SINAPPE
FSA - CNPP
CULT.P.

[Handwritten signatures and names]

[Handwritten signature]

Allegato n. 4



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

ORDINE DI SERVIZIO N. 45 DEL 10/07/2018

- VISTI** gli esiti della riunione del 5 luglio 2018 relativa alle disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n. 95;
- VISTA** la ministeriale n. GDAP-0223511 datata 6 luglio 2018 inoltrata alle OO.SS. rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria;
- ATTESA** la necessità di procedere all'istituzione di un tavolo di interlocuzione paritetico per l'elaborazione di una piattaforma - da sottoporre ai Vertici dell'Amministrazione - di cui tener conto nella successiva fase di completamento dei provvedimenti integrativi in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, nell'ipotesi in cui venga attribuita la delega alle Forze armate e nel contempo rinnovata la delega per le Forze di polizia.

DISPONE

per i motivi in premessa, il tavolo di confronto di natura paritetica, coordinato dallo scrivente, è così costituito:

Dott.	Giuseppe Cacciapuoti;
Dott.ssa	Pierina Conte;
Dott.ssa	Enrichetta De Luca;
Dott.ssa	Federica Dallari
Comm. Coord.	Davide Lancioni;
Comm. Capo	Giovanni Laudadio;
Isp. Sup.	Maurizio Mariani;
Ass. Capo	Vincenzo Carangi;
S.A.P.P.E.	Dott. Giovanni Battista Durante;
O.S.A.P.P.	Sig. Pasquale Montesano;
U.I.L.-P.A.	Sig. Gennarino De Fazio;
SI.NA.P.P.E.	Dott. Raffaele Pellegrino;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

C.I.S.L.-F.N.S.
U.S.P.P.
F.S.A.-C.N.P.P.
C.G.I.L.-F.P./P.P.

Sig. Mattia D'Ambrosio;
Dott. Francesco Laura;
Dott. Domenico Pelliccia;
Sig. D'Ortenzi Francesco.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pietro Buffa

MB

ORD. DI SERV. N° 46- del 10/07/2018



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

ORDINE DI SERVIZIO N. 12 DEL 06/02/2019

VISTO l'ordine di servizio n. 46 del 10 luglio 2018 relativo alla costituzione di un tavolo di interlocuzione paritetico per l'elaborazione di una piattaforma - da sottoporre ai Vertici dell'Amministrazione - di cui tener conto nella successiva fase di completamento dei provvedimenti integrativi in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, nell'ipotesi in cui venga attribuita delega alle Forze armate e nel contempo rinnovata la delega per le Forze di polizia.

VISTO l'art. 1 comma 2 della legge 1 dicembre 2018 n. 132;

RITENUTO necessario individuare i componenti supplenti di parte pubblica e di parte sindacale;

DISPONE

sono nominati componenti supplenti di parte pubblica e di parte sindacale in seno al tavolo di confronto di natura paritetica:

Comm. Coord.	Giuseppina D'ARIENZO
Comm. Coord.	Silvio GALLO
Comm. Capo	Massimo MILANA
Isp. Sup.	Pasquale di MATTIA
Isp. Sup.	Roberto VINCENZI
Isp. Sup.	Giuseppe PINTO
Isp. Sup.	Michele FRALONARDO
Ass. Capo	Simona CIUCCI
S.A.P.Pe.	Dott. Donato CAPECE
O.S.A.P.P.	Dott. Domenico NICOTRA
U.I.L. P.A./P.P.	Dott. Eleuterio GRIECO
Si.N.A.P.Pe.	Dott.ssa Annalisa SANTACROCE
C.I.S.L.- F.N.S.	Sig. Fabrizio CIUFFINI
U.S.P.P.	Dott. Giuseppe DEL SORBO
F.S.A.- C.N.P.P.	Sig. Davide RIGGI
C.G.I.L. F.P./P.P.	Sig. Eugenio CENSASORTE

Il presente provvedimento integra l'O.d.S. n. 46 del 10 luglio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Buffa